

## CIRCOLARE 03 - 2025

### DESTINATARIO

A Titolare dell'attività – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Responsabile Ambiente

### MITTENTE

DA	TecnoAdda s.a.s.	Email	info@tecnoadda.com
Tel.	0341 281459	LinkedIn	<a href="#">TecnoAdda   Ingegneria e consulenza</a>
Data	13 Febbraio 2025	Sito internet	<a href="http://www.tecnoadda.com">www.tecnoadda.com</a>

## OGGETTO: Nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO (INL), Locali sotterranei o semi-sotterranei.

Dopo l'entrata in vigore della **legge n. 203/2024** (Disposizioni in materia di lavoro), che ha modificato i commi 2 e 3 dell'art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), l'INL ha pubblicato la **Nota del 29 gennaio 2025, che fornisce le prime indicazioni operative in seguito alle modifiche apportate alla normativa che regola l'utilizzo dei locali sotterranei e semi sotterranei.**

Le modifiche attribuiscono all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all'uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell'utilizzo dei locali. Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono "particolari esigenze tecniche".

### Le modifiche alla disciplina

In particolare, l'art. 1, co 1, lettera e), della legge n. 203/2024 stabilisce che:

- in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2);
- il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

## Il contenuto della comunicazione

---

La comunicazione dell'utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d'uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione.

La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro, in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale (qui allegata), e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l'indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all'interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all'emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili.

Deve, inoltre, essere accompagnata da una asseverazione tecnica, firmata da un professionista abilitato, che attesti:

- la conformità urbanistica ed edilizia dei locali;
- la loro agibilità e il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- la presenza di requisiti adeguati in termini di illuminazione, aerazione e microclima.

L'utilizzo di locali sotterranei o semi-sotterranei prevede, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, una verifica dei livelli di **concentrazione di gas radon**, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 101/2020. Inoltre la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare all'interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, D. Lgs. n. 81/2008).

## Quando non è possibile presentare la Comunicazione

---

Non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l'emissione di agenti nocivi, come ad esempio (elenco non esaustivo):

- verniciatura
- processi di saldatura
- uso di minerali a spruzzo
- uso di solventi e collanti non ad acqua
- ricarica di batterie
- lavorazione di materie plastiche a caldo
- officine con prova motori
- falegnamerie
- tinto-lavanderie
- sviluppo e stampa
- tipografia

La comunicazione non potrà essere presentata anche nel caso in cui non siano *“rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”*.

## **Volture**

---

La comunicazione rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato.

## **Modifiche ai locali autorizzati**

---

La comunicazione va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell'attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.

In tal caso, l'utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi 30 giorni dalla comunicazione trasmessa all'Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni.

## **Locali con particolari esigenze tecniche**

---

La disciplina previgente non prevedeva alcuna richiesta all'organo di vigilanza per l'uso dei locali nel caso in cui ricorrevano particolari esigenze tecniche.

La nuova disciplina si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dal 12 gennaio 2025 debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di "particolari esigenze tecniche", se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non devono presentare alcuna comunicazione.

## **Istanze presentate prima del 12 gennaio 2025**

---

Le richieste di deroga trasmesse prima del 12 gennaio 2025 restano di competenza delle ASL che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta, secondo il principio *tempus regit actionem* prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell'istanza), senza che la norma sopravvenuta possa trovare applicazione nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali.

## **Diniego di utilizzo locali**

---

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti, l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio comunica al datore di lavoro, via PEC, il diniego all'utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

TecnoAdda è a disposizione delle Aziende per affiancarle nella predisposizione ed invio delle pratiche citate nella presente circolare.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

TecnoAdda s.a.s.